



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

UFFICIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

Ordine di servizio n. 22/2020

=====

Oggetto: Rimborso spese di viaggio Testimoni nei procedimenti civili e penali

Il Dirigente Amministrativo

Visto

che ai testimoni non residenti, ai sensi degli artt. 45 e seg. del T.U.S.G. 115/02, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, nonché un'indennità giornaliera quantificata in euro 0,72 in ragione dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente;

che, in ossequio all'art. 165 T.U.S.G. 115/02, la liquidazione delle spese è effettuata con emissione di ordine di pagamento dei funzionari con anticipazione delle suddette spese dall'erario;

che la circolare DAG 16/02/2010.0024224.U" prevede espressamente: *la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto...omissis.....in mancanza del titolo di viaggio, la spesa possa essere rimborsata in via eccezionale sulla base di idonea documentazione quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ..resa dal testimone ai sensi art 47 DPR 445/2000..."*;

che la nota n 1684 del 12 gennaio 2010 dell'Ispettorato generale di Finanza del Ministero dell'economia prevede espressamente: *al fine di uniformare la procedura di liquidazione ed evitare rallentamenti in sede di controlli da parte delle ragionerie territoriali ha ritenuto che, in mancanza del titolo di viaggio il rimborso delle spese al testimone possa avvenire, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile acquisire il titolo di viaggio (ad esempio per utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, per smarrimento, ecc) ,sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del testimone attestante*

l'uso di mezzi diversi da quelli di linea corredata dalla citazione testimoniale, con relata di notifica in originale e dalla certificazione del cancelliere attestante la presenza in udienza del teste “;

che la direttiva ministeriale circolare DAG 20/07/2011.0101877.U dir.Gen.Giut.Civ.,Uff I prevede espressamente: *nei casi in cui il teste attesti di aver raggiunto il luogo di udienza con mezzi di trasporto diversi da quelli di linea e pertanto non risulti possibile acquisire il titolo di viaggio, si ribadisce che la spesa possa essere ammessa al rimborso, in via eccezionale, in misura pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze .”;*

che la nota m_dg.DAG.26.01.2011.0009455.U Dir Gen Giust Civ. prevede espressamente: *“con riferimento alla locuzione servizi di linea a cui deve farsi riferimento per la quantificazione delle spettanze del testimone può essere individuato caso per caso ,in relazione alla categoria di treni che normalmente percorrono la tratta ferroviaria che collega il luogo di residenza del teste al luogo di udienza, pertanto ove la tratta è servita da diverse categorie di treni (regionali, intercity) il servizio di linea può essere individuato in quello, più economico che permette di raggiungere il luogo di udienza nell'ora stabilita. Diversamente, in presenza di servizi di linea, come sopra intesi, il biglietto del treno alta velocità può essere rimborsato nei limiti del prezzo di seconda classe riferito al servizio di linea che avrebbe permesso alla persona citata di presenziare l'udienza nell'ora stabilita dal giudice”;*

Considerato

che le tabelle relative alle distanze chilometriche F.S. II Classe sono da considerarsi superate per l'assenza di un elenco aggiornato dall'anno 2016 delle tratte chilometriche e delle corrispettive tariffe e, tra l'altro, tale tabellario risulta non essere più utilizzato neppure dalle stesse F.S.;

che, nel dover rivedere la modalità di determinazione degli importi dei rimborsi, il criterio oggettivo d'applicare è quello relativo ad una determinazione dell'importo del rimborso sulla base dei servizi ferroviari allo stato disponibili;

che, invece, nel caso residuale in cui il teste non sia in grado di fornire il titolo di viaggio o utilizzi mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, o sia possessore di biglietti non rimborsabili ovvero smarrisca i titoli di viaggio, l'Ufficio Spese di Giustizia, sul presupposto che la ricerca caso per caso del biglietto sul sito web “*trenitalia.it*”, può risultare in molte ipotesi più conveniente per l'Erario, può provvedere al pagamento nel rispetto delle seguenti modalità:

consultazione della tratta sulla pagina web di “*google maps*” per la ricerca della stazione ferroviaria più vicina al luogo di provenienza del teste;

consultazione del sito web “*trenitalia.it*” per la ricerca del biglietto regionale o intercity utile al teste per presenziare all'udienza nell'ora stabilita dal giudice, nonché del biglietto regionale o intercity al

prezzo più basso del giorno, utile al teste anche per il rientro nella propria residenza;

che, altresì, per le testimonianze rese da personale appartenente alle forze di polizia, deve applicarsi il Protocollo d'Intesa per il “*Miglioramento degli standard di sicurezza sui trasporti pubblici*” stipulato in data 13/09/2016 tra Regione Campania e Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria e rinnovato in data 11/02/2020 per ulteriori 3 anni, per la parte in cui consente, per motivi di sicurezza, a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale;

che, in ogni caso, qualora le forze dell'Ordine non fruiscano del servizio di cui al protocollo innanzi richiamato, deve essere, comunque, garantito il rimborso delle spese al momento di presentazione di idoneo titolo di viaggio nel rispetto delle direttive di cui in premessa

dispone:

L'Ufficio Spese di Giustizia è tenuto alla liquidazione delle spese di viaggio nel rispetto delle seguenti direttive:

- **rimborso** costo del biglietto dei treni regionali ed intercity, II classe, per l'intera tratta;
- **rimborso** costo del biglietto aereo preventivamente autorizzato dall'Autorità giudiziaria;
- **rimborso** costo del biglietto treni alta velocità e/o aereo, nei casi di importo complessivo inferiore al prezzo del biglietto di seconda classe dei servizi di linea (rif. Circolare m_dg.DAG 26-1-2011 0009455.U) ;
- **rimborso** costo del biglietto ferroviario più economico, nel caso residuale dell'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, o di biglietti non rimborsabili o di titoli di viaggio smarriti, individuato a mezzo consultazione della tratta sulla pagina web di “*google maps*” (al fine di rinvenire la stazione ferroviaria più vicina al luogo di provenienza del teste) e a mezzo consultazione del sito web “*trenitalia.it*” (al fine di rinvenire il biglietto regionale o intercity che avrebbe permesso al teste di presenziare all'udienza nell'ora stabilita dal giudice ed il treno regionale o intercity al prezzo più basso del giorno per il rientro in sede del teste;

rimborso per le forze di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria provenienti dalla Regione Campania è autorizzato solo nel caso in cui i testimoni appartenenti ai predetti ordini siano in possesso di biglietti ferroviari. Diversamente, in ragione della vigenza del protocollo d'intesa con la Regione Campania che consente alle forze dell'ordine la libera circolazione sul territorio, in caso di loro richiesta, può provvedersi solo all'annotazione sul foglio di viaggio che “nulla dovuto per libera circolazione all'interno della Regione Campania”;

manda

al direttore dott.ssa Scairato la revisione degli stampati in uso presso le cancellerie per la successiva diramazione alle stesse e la pubblicazione sul sito nella sezione dedicata.

Si comunichi al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia al direttore preposto all'Ufficio del Funzionario Delegato, ai direttori e funzionari per quanto di competenza ed al Presidente del Tribunale.

Si pubblichi sul sito web nella sezione dedicata ordini di servizio di maggiore interesse.

Salerno, 17.09.2020

**Il Dirigente Amministrativo
Francesca Del Grosso**